

# Comune di San Quirino

Provincia di Pordenone

AREA LLPP-PATRIMONIO-AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

### INDICE

- Art. 1 - Princìpi e finalità
- Art. 2 - Oggetto del regolamento
- Art. 3 - Soggetti interessati
- Art. 4 - Adesione facoltativa al programma di compostaggio domestico con finalità di ottenimento di benefici economici
- Art. 5 - Materiali compostabili
- Art. 6 - Materiali non compostabili
- Art. 7 - Modalità di trattamento dei rifiuti conferiti in compostiera
- Art. 8 - Descrizione sommaria del processo di compostaggio
- Art. 9 - Compostiere e corretta pratica
- Art. 10 - Verifiche
- Art. 11 - Sanzioni
- Art. 12 - Osservanza di altre disposizioni di legge e dei regolamenti comunali
- Art. 13 - Adeguamento e revisione
- Art. 14 - Rinvii a testi e documenti

Allegato A

Allegato B – **composter comunali non più disponibili**

## **Articolo 1 – Princìpi e finalità**

1. Il compostaggio domestico della frazione umida organica e della frazione verde compostabile da sfalcio d'erba e giardinaggio è parte del sistema di raccolta differenziata e integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il compostaggio domestico risponde alle esigenze e agli obiettivi contenuti nel Programma provinciale attuativo del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, elaborato dalla Provincia di Pordenone ed approvato con D.G.R. n. 1545 del 31.07.2008.
3. Il contenuto del presente Regolamento recepisce inoltre gli indirizzi del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con DPR 31.12.2012, n. 0278/Pres, specificatamente nelle parti riguardanti la riduzione della formazione di rifiuti biodegradabili attraverso la valorizzazione dell'autocompostaggio (compostaggio domestico).
4. Il compostaggio domestico può svolgere infatti una importante funzione fertilizzante e/o ammendante dei terreni di orti e giardini domestici, riproducendo il ciclo che avviene in natura nella generazione dell'humus al suolo.
5. Inoltre il compostaggio domestico contribuisce a mitigare i costi del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati con conseguenti benefici ambientali e di valorizzazione delle risorse del territorio.
6. Nell'ambito sia del programma di compostaggio domestico con finalità di riconoscimento di benefici economici che del progetto di compostaggio domestico in generale, il Comune di San Quirino verifica l'andamento del rapporto costi-benefici della raccolta della frazione di rifiuto urbano rappresentata dal rifiuto umido organico e compostabile.
7. Il Comune di San Quirino adotta azioni mirate alla sensibilizzazione della popolazione in materia di compostaggio domestico.
8. Il Comune di San Quirino riconosce ai soggetti interessati la possibilità di aderire al programma di compostaggio domestico finalizzato all'ottenimento di benefici economici secondo quanto indicato nel successivo art. 4.
9. Il Comune di San Quirino concede agli interessati eventuali composter (o compostiere) come descritto nel successivo art. 2, comma 4.

## **Articolo 2 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento contiene le norme per l'effettuazione del compostaggio domestico (programma di compostaggio domestico) che sono rivolte alla popolazione residente ovvero ai non residenti proprietari di edifici con qualsiasi destinazione d'uso presenti sul territorio comunale, nonché a particolari categorie economiche secondo quanto previsto dal successivo art. 3.
2. Il presente Regolamento concerne l'utilizzo di compostiere di tipo prefabbricato (contenitori chiusi in plastica normalmente reperibili in commercio), casse di compostaggio (cassoni in legno protetti con teli) e concime perimetralmente delimitate con muretto in pietra o cemento, ovvero con rete metallica o plastica imputrescibile, a fondo naturale o arieggiato (ad esclusione delle concime agricole a fondo isolato qualora destinate contestualmente all'accumulo di letami e/o liquami). Concime a fondo isolato possono essere utilizzate solo se non destinate ad accumuli contestuali di reflui zootecnici e solo se sia garantita la aerazione di fondo cumulo.
3. Il presente Regolamento concerne altresì, oltre le modalità di adesione e realizzazione del compostaggio domestico, anche le modalità di adesione facoltativa al programma di compostaggio domestico con finalità di sgravio sui tributi dovuti per la raccolta dei rifiuti urbani.

4. Il Comune può concedere in comodato d'uso gratuito le compostiere prefabbricate nei limiti delle proprie disponibilità economiche e di eventuali finanziamenti ottenuti secondo le norme di settore, a seguito di presentazione di apposita domanda di cui all'allegato B al presente Regolamento. La concessione in comodato potrà avvenire una sola volta e non potranno essere assegnati ulteriori compostieri a chi ne abbia già avuto uno con medesimo titolo.
5. E' vietato danneggiare le compostiere eventualmente offerte in comodato d'uso, impiegarle per usi impropri e trasportarle in luoghi diversi da quelli previsti.

### **Articolo 3 - Soggetti interessati**

1. Chiunque ha attivato il compostaggio domestico o intende realizzare una compostiera per l'autocompostaggio sul territorio del Comune di San Quirino è soggetto, per il mantenimento o la realizzazione, all'osservanza del presente Regolamento.
2. Sono soggetti destinatari delle norme contenute nel presente Regolamento, siano essi aderenti al progetto di compostaggio domestico che al programma di compostaggio domestico con sgravi sui tributi:
  - a. tutti i cittadini privati residenti nel Comune di San Quirino intestatari di posizione contributiva ai fini della tassa rifiuti;
  - b. i titolari e familiari di aziende agricole attive sul territorio comunale limitatamente agli scarti alimentari domestici (rifiuti organici biodegradabili) del solo nucleo familiare con esclusione di attività di mensa aziendale ad ogni titolo svolta;
  - c. i titolari e familiari di aziende agricole attive sul territorio comunale limitatamente agli scarti compostabili provenienti dallo sfalcio di aree di pertinenza all'immobile di prima residenza e nei limiti catastalmente previsti;
  - d. i titolari di attività industriale o produttiva attive sul territorio comunale limitatamente ai rifiuti compostabili provenienti dallo sfalcio di aree verdi di pertinenza dell'immobile produttivo;
  - e. le utenze condominali dotate di orto o giardino in comproprietà, possono aderire al progetto e/o al programma di compostaggio domestico previo consenso scritto di tutti i condomini, da riportare in apposito verbale di assemblea condominiale, contenente l'elenco completo dei nominativi beneficiari firmato da ciascun sottoscrittore. In tal caso l'amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare per l'intero condominio una unica domanda di adesione allegando copia del citato verbale di consenso.
3. Sono esclusi dal compostaggio domestico:
  - le utenze che non dispongono di giardino o che hanno un giardino inferiore a 50 mq di pertinenza dell'immobile. Questo limite è derogabile solo nel caso sia attiva una coltivazione a orto per usi propri di pertinenza di almeno 30 mq.
  - Le utenze che non possono rispettare la distanza di uno qualunque dei lati ad almeno 2 metri dai confini senza autorizzazione scritta del confinante;
  - i rifiuti biodegradabili e compostabili provenienti dalle mense aziendali di attività produttive e di aziende agricole;
  - i materiali compostabili provenienti da terreni estranei a quelli di pertinenza dell'immobile aziendale;
  - i materiali compostabili provenienti da terreni destinati alle attività agricole;
  - i materiali compostabili o rifiuti organici biodegradabili provenienti da attività commerciali.

Per tali categorie di utenti si rinvia alle vigenti norme specifiche di settore.

4. I soggetti interessati, che attuano il compostaggio domestico secondo le presenti regole, si impegnano a non conferire nei cassonetti della raccolta differenziata stradale i rifiuti umidi organici e biodegradabili compostabili provenienti dalle proprie attività di cucina e dalle attività di giardinaggio, fatti salvi i residui della pulizia del pesce e delle carni, ossa non triturate, gusci di bivalvi (cozze, vongole, canestrelli, capesante, fasolari, ecc.) che possono essere conferiti nei contenitori stradali.
5. Gli stessi soggetti interessati si impegnano altresì ad eliminare detta frazione umida dagli altri rifiuti urbani differenziati, nonché a rispettare integralmente le modalità di conferimento in compostiera dei rifiuti umidi organici e compostabili e di rispettare le modalità d'uso delle compostiere.
6. L'adesione al progetto di compostaggio domestico è volontaria e subordinata all'accettazione delle disposizioni del presente Regolamento.
7. Gli interessati all'ottenimento dei benefici di cui al punto seguente dovranno presentare al Comune la domanda di adesione secondo lo schema di cui all'allegato A al presente Regolamento.

#### **Articolo 4 – adesione facoltativa al programma di compostaggio domestico con finalità di ottenimento di benefici economici**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, a seguito di proposta formalizzata dal Responsabile del Servizio Tributi del Comune di San Quirino, l'Amministrazione Comunale stabilisce annualmente, secondo quanto prescritto dall'art. 23 del "Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 10.06.2013, i benefici da attribuire ai sottoscrittori della apposita domanda di cui all'allegato A al presente Regolamento. La deliberazione di Giunta Comunale con gli importi riconosciuti viene pubblicata poi sul sito web ufficiale del Comune di San Quirino.
2. Al fine di ottenere i benefici messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, i cittadini interessati dovranno presentare all'Ufficio Tributi comunale apposita richiesta di adesione al programma di compostaggio, utilizzando la modulistica di cui all'allegato A al presente Regolamento.
3. La domanda deve pervenire entro il 20 gennaio dell'anno di imposta, corredata da documentazione attestante il possesso di compostiera o la realizzazione di un sito idoneo al compostaggio (foto o scontrino/ricevuta fiscale d'acquisto, ecc.).
4. Le domande presentate dopo tale termine avranno efficacia dall'anno di imposta successivo.
5. L'adesione al programma di compostaggio domestico finalizzato al riconoscimento di benefici economici così come l'adesione al progetto di compostaggio domestico realizzata con l'attivazione di compostiere di cui all'art.2, comma 2°, comporta l'accettazione dell'accesso, da parte del personale incaricato, alle aree di installazione della compostiera al solo fine dell'effettuazione dei controlli sul suo corretto utilizzo .
6. In nessun caso potrà essere opposto diniego se non per comprovati motivi, a pena di decadenza dai benefici o dell'obbligo di restituzione della compostiera eventualmente concessa in comodato d'uso gratuito.
7. L'adesione al programma per l'ottenimento dei benefici è facoltativa e non inficia l'adesione al progetto di compostaggio domestico che può essere realizzato anche da soggetti non interessati al beneficio o che non hanno titolo ad ottenerlo.

## **Articolo 5 - Materiali compostabili**

1. Sono materiali e rifiuti conferibili nel compostaggio domestico:
  - scarti di cucina, come frutta, verdura, ortaggi, bucce e torsoli, pane e pasta, gusci d'uova e piccole ossa, residui vegetali in genere;
  - alimenti avariati o scaduti;
  - scarti provenienti dal giardino, come foglie, trucioli di legno, rametti e potature sminuzzati, fiori recisi, sfalci d'erba, terriccio di vasi avanzato;
  - cenere spenta di legna da ardere di stufe e camini;
2. Sono materiali e rifiuti conferibili se triturati e ben miscelati con altri scarti organici:
  - fogliame resistente alla degradazione come foglie di magnolia, alloro, lauroceraso, faggio o castagno, quercia, conifere, ulivo e oleandro;
3. Sono materiali compostabili in modica quantità, comunque ben triturati o sminuzzati e sparsi in modo diffuso o sepolti ad almeno 15 cm all'interno del cumulo:
  - bucce di agrumi, fondi di caffè, cenere, avanzi di carne, pesce, salumi, formaggi e similari;

## **Articolo 6 - Materiali non compostabili:**

1. E' fatto divieto di inserire nelle compostiere tutti i materiali conferibili in modo differenziato al sistema di raccolta dei rifiuti urbani diversi da quelli di cui all'art.5, compreso il rifiuto secco non riciclabile, nonché rifiuti pericolosi e rifiuti contaminati da sostanze pericolose.
2. E' fatto inoltre divieto di conferire nelle compostiere i seguenti materiali:
  - medicinali scaduti;
  - antiparassitari, fitofarmaci e prodotti raticidi;
  - scarti di legname trattati con prodotti chimici o comunque verniciati;
  - tessuti;
  - filtri saturi di aspiratori;
  - olio vegetale;
  - mozziconi di sigarette con filtro;
  - rifiuti contaminati da sostanze non naturali o di sintesi;
  - qualunque altro scarto che non sia riconducibile a materiale organico biodegradabile;

## **Articolo 7 - Modalità di trattamento dei rifiuti conferiti in compostiera**

1. E' opportuno ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali così come gli scarti di rifiuti più fibrosi e di miscelare le diverse componenti. Ciò consente di ridurre i tempi di trasformazione dei materiali e aumenta il grado di omogeneità del compost finale. E' preferibile conferire erba essiccata piuttosto che ancora verde.
2. Il materiale conferito deve essere distribuito in modo uniforme altrimenti va mescolato almeno una volta durante il processo. In particolare è necessario amalgamare efficacemente i fondi di caffè e sminuzzare le bucce di agrumi, moderando le quantità di queste ultime. E' opportuno moderare anche la quantità di cenere, distribuendola uniformemente. Troppe ramaglie o segatura di legno (componente carboniosa) rallentano il processo di trasformazione in humus. Una preponderanza di materiale proteico, come

- avanzi e scarti di carni e alimenti consimili (componente azotata) accelera il processo, formando però poco humus.
3. Un eccesso di azoto combinato con la carenza di ossigeno può produrre l'inconveniente della diffusione di cattivi odori. L'eccesso di azoto si riequilibra aggiungendo materia scura (materia derivata dalla trasformazione di componenti carboniose, come ramaglie o segatura di legno, ecc.) che ridurrà il rapporto azoto/carbonio, ovvero rivoltare il cumulo almeno settimanalmente, mentre l'ossigenazione si ottiene sempre rivoltando il cumulo medesimo per favorire l'aerazione del compost.
  4. La corretta gestione del cumulo con opportuni presidi risolve agevolmente anche l'eventuale presenza di topi attirati da scarti di materiale di origine proteica (carni, pesce, ecc.) che possono esserci nel cumulo. Se tali materiali, come avanzi di cibo, sono conferiti in quantità ridotte e immediatamente seppelliti dal compost già formato, questi animali non ne saranno attirati. Inoltre il materiale fresco deve essere amalgamato con il resto del cumulo per evitare la presenza di insetti oppure ricoperto con materiale già presente nel cumulo stesso.
  5. Deve essere inoltre impedita la formazione di acqua stagnante mediante drenaggio.

## **Articolo 8 – descrizione sommaria del processo di compostaggio**

1. Il compostaggio è un processo naturale attraverso il quale è possibile ottenere dagli scarti organici, per effetto dell'attività di microrganismi, la degradazione della materia in acqua, anidride carbonica, sali minerali e humus.
2. Affinché il processo si svolga in modo controllato occorre mantenere, nel materiale da compostare, le condizioni di vita ideali, tali da favorire il risultato finale.
3. I microrganismi, che sono il motore principale della trasformazione, sono aerobi, prediligono e proliferano solo in condizioni di media umidità (50-70%) e muoiono con temperature inferiori a 5°C e superiori a 70°C. Nel caso in cui l'ossigeno venga a mancare, i microrganismi aerobi muoiono per lasciar posto a microrganismi anaerobi che avviano una sorta di degradazione del materiale, producendo anche sostanze maleodoranti e tossiche per i vegetali. Il prodotto finale della corretta trasformazione deve essere il compost, cioè materiale equiparabile all'humus naturale e che l'uomo produce partendo dai rifiuti organici domestici, ripetendo ciò che avviene in natura sul terreno con i suoi processi naturali di decomposizione della materia organica. La formazione del compost, come si è detto, è dovuta all'azione combinata di batteri, ossigeno, umidità e una buona miscelazione dei materiali. In queste condizioni le molecole organiche sono trasformate in sali minerali e anidride carbonica, producendo calore, fino alla trasformazione in compost, cioè humus "artificiale" con medesime caratteristiche ammendanti e concimanti di quello naturale.

## **Articolo 9 – Compostiere e corretta pratica**

1. Il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utente e in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze e per il vicinato, garantendo impregiudicato ogni diritto di terzi.  
Le compostiere devono essere poste ad almeno due metri dal confine di proprietà e comunque non in adiacenza di finestre delle abitazioni di terzi. Per distanze inferiori è necessario l'assenso scritto del confinante da allegare alla domanda di adesione al progetto o al programma.  
Deve essere impedita la diffusione o proliferazione di insetti nocivi e ratti. Per l'attuazione del processo di produzione naturale del compost possono essere utilizzate efficacemente

delle compostiere prefabbricate di dimensioni variabili, che riescono a completare il processo anche con piccole quantità di scarti vegetali, ovvero mediante cumuli poggiati al suolo, recintati con tavole (casse di contenimento), con muretti in cemento o pietre (concimaie) in funzione di contenimento o recintate con rete metallica o plastica imputrescibile, comunque a fondo naturale o arieggiato, curando di garantire la circolazione dell'aria al loro interno e mantenendo il materiale coperto soprattutto d'estate a protezione dal sole.

Ma in pratica le tecniche fondamentali che si possono attuare per l'autocompostaggio si possono riassumere in due tipi: in cumulo (le sopra citate casse di contenimento e le concimaie) e tramite l'utilizzo del composter (o compostiera).

2. **Compostaggio in cumulo:** questa tecnica è la più vicina al processo naturale e viene adottata da chi possiede un giardino o un orto in cui allestire il cumulo. Tra i materiali che si possono utilizzare per produrre compost, processo descritto nel cap. 8, ve ne sono alcuni, indicati come scarti verdi, che sono molto ricchi in azoto e sono altresì caratterizzati da un'umidità elevata mentre altri, definiti scarti neri, sono maggiormente ricchi in carbonio.

Una buona miscelazione delle due tipologie di scarti permette di regolare il rapporto Carbonio/Azoto e contemporaneamente di ottenere un valore di umidità ottimale (50-60 %). La trasformazione è inoltre agevolata dalla presenza di materiali, ad esempio le ramaglie, le quali, fungendo da matrice strutturante, permettono di formare all'interno del cumulo vie preferenziali di circolazione dell'aria e quindi dell'ossigeno.

I materiali lignei e quelli di una certa dimensione, prima di essere posti nel cumulo, dovranno subire una tritazione al fine di facilitare l'azione di degradazione da parte dei microrganismi.

Nel processo di compostaggio i principali parametri da controllare sono l'ossigeno, l'umidità e la temperatura. Per omogeneizzare tali parametri è utile programmare operazioni di rivoltamento del cumulo. Una volta ultimato il processo, prima di passare all'utilizzo, è consigliabile sottoporre il compost ad un processo di vagliatura al fine di eliminare i materiali più grossolani che non sono stati del tutto decomposti.

I vantaggi di questa tecnica sono la maggiore possibilità di controllo del processo e la maggiore semplicità di effettuare il rivoltamento del materiale.

3. **Compostaggio in composter (o compostiera):** si tratta di un contenitore a caricamento dall'alto, dotato di un'apertura laterale per il prelievo del compost maturo. L'aerazione del materiale da compostare è garantita da una serie di fessure o fori disposti sulla superficie laterale del contenitore. I vantaggi di questa tecnica, rispetto alla tecnica in cumulo, sono i seguenti:

- possibilità di compostare piccole quantità di materiale;
- minor sensibilità alle variazioni di temperatura;
- facilità di collocamento;
- minor durata del processo di compostaggio.

Per quanto riguarda invece gli aspetti negativi si evidenziano:

- gli scarti organici devono essere inseriti nel composter (o compostiera) seguendo le stesse modalità di miscelazione esposte per la tecnica in cumulo. Inoltre, essendo più complesso il rivoltamento del materiale, è utile prevedere l'inserimento di una maggiore quantità materiale strutturante.

- utilizzando i composter (o compostiere), nell'arco di un anno si possono pianificare due cicli di compostaggio: un ciclo invernale, da settembre a marzo, ed uno estivo, da aprile ad agosto.
4. L'utilizzo di fertilizzanti e ammendanti provenienti dal compostaggio domestico e altri materiali organici quali letame maturo, stallatico, pollina è consentito negli orti familiari, nei giardini e per l'invasamento di fiori e ortaggi purchè tali materiali siano immediatamente interrati. In ogni caso l'utilizzo non deve provocare la diffusione di odori fastidiosi per le abitazioni vicine.

## **Articolo 10 - Verifiche**

1. Al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento e l'effettivo utilizzo delle compostiere per quanti aderiscono al programma di compostaggio domestico con finalità di riconoscimento di benefici economici, l'Amministrazione Comunale può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione delle necessarie verifiche per tramite del Comando di Polizia Locale ovvero per tramite degli Enti preposti per legge.
2. L'Amministrazione, per tramite degli uffici preposti, terrà monitorato l'andamento della produzione pro-capite media del rifiuto organico e compostabile al fine di verificare l'efficacia del progetto di compostaggio domestico in funzione del rapporto costi-benefici della raccolta di questa frazione di rifiuto urbano.
3. Nel caso in cui sia stata accertata l'inadempienza alle norme previste nel presente Regolamento ovvero l'uso improprio o il mancato utilizzo delle compostiere o qualsiasi altra non conformità da parte di soggetti che hanno aderito al progetto, i benefici previsti saranno immediatamente annullati per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, procedendo all'automatico ripristino dell'intera somma dovuta per l'anno di riferimento.

## **Articolo 11 - Sanzioni**

1. Oltre a quanto previsto dal successivo art. 12, le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, ove il fatto non costituisca violazione a specifiche norme di settore, ovvero reato, sono punite con sanzione amministrativa prevista dall'art. 7.bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 16 della L 13/2003, con obbligo di ripristino dei luoghi. La sanzione relativa, salvo diversa disposizione di legge, è applicata nella misura da 25 euro a 500 euro secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ss.mm.ii.
2. Le procedure di accertamento, le modalità di pagamento o di ricorso e l'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa sono individuati ai sensi della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, e ss.mm.ii.

## **Articolo 12 – Osservanza di altre disposizioni di legge e dei regolamenti comunali**

1. L'attuazione del compostaggio domestico avviene fatti salvi diritti di terzi, in ogni caso eventuali fatti illeciti derivanti dal mancato rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal presente Regolamento obbligheranno l'intestatario al risarcimento del danno, esonerando l'amministrazione da ogni responsabilità anche oggettiva.
2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle seguenti norme, contenenti specifiche norme sanzionatorie:
  - Ordinanza Sindacale n. 28 del 31.07.2009 "Ordinanza concernente disposizioni in materia di rifiuti";

- D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 e ss.mm.ii., “Norme in materia ambientale” e relative norme tecniche di attuazione; nonché alla normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza.
3. Ove si ravvisi necessità contingibile, previo accertamento con la competente Azienda per i Servizi Sanitari, il Sindaco si riserva la facoltà di emettere opportuna Ordinanza Sindacale per bonifica dei luoghi o per la disinfezione.
  4. Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

### **Articolo 13 – adeguamento e revisione.**

1. Fanno parte integrante del presente Regolamento gli allegati A (domanda di adesione al programma di compostaggio domestico finalizzata all’ottenimento degli sgravi tariffari) e B (domanda di concessione in comodato gratuito di compostiera prefabbricata).
2. Il presente Regolamento è soggetto a opportuna revisione periodica secondo necessità al fine di adeguare le norme ivi contenute ad ogni eventuale modifica del sistema comunale di raccolta dei rifiuti urbani, aggiornamenti normativi in materia di rifiuti o per qualsiasi altra necessità contingente.

### **Articolo 14 – rinvii a testi e documenti**

1. Per maggiori informazioni gli utenti possono ricorrere alla nutrita produzione manualistica esistente, specializzata nel settore e reperibile presso librerie e negozi qualificati e nella rete internet. Oltre al Piano di Regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con DPR 31.12.2013, n. 0278/Pres, che traccia le linee guida dell’intero sistema regionale della raccolta dei rifiuti urbani, di seguito si indicano alcuni testi e siti di riferimento:
  - Dir.Generale Ambiente della Commissione europea – *“Esempi di successo sul compostaggio domestico e la raccolta differenziata”* – Comunità europee, 2000. Printed in Belgium.
  - Provincia di Pordenone, Settore Tutela Ambientale, Servizio Gestione Rifiuti – *“Programma provinciale attuativo del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”* – dicembre 2007.
  - ARPA Valle d’Aosta – Manuale di compostaggio domestico – Regione Autonoma Valle d’Aosta, Saint Christophe.
  - ISPRA – Rapporto Rifiuti Urbani 2012 – Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale – Servizio comunicazione ISPRA, rapporti 163/2012.

<http://www.compost.it/> (CIC-Consorzio italiano compostori)

<http://europa.eu.int/comm/environment/waste/compost/index.htm> (european commission)

<http://www.minambiente.it/home1.htm> (Ministero dell’Ambiente)

Il presente Regolamento è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° del

Allegato A

Al Comune di SAN QUIRINO  
**UFFICIO TRIBUTI**  
via Molino di Sotto, 41  
33080 SAN QUIRINO (PN)

DOMANDA DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO CON FINALITA' DI SGRAVIO ECONOMICO

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

in qualità di (1) \_\_\_\_\_ dell'immobile censito al Foglio \_\_\_\_\_ mappale  
\_\_\_\_\_ sub. \_\_\_\_\_ sito in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

adibito a (2) \_\_\_\_\_

(1) indicare se proprietario, amministratore, delegato dai condomini o possessore di altro titolo, (in caso di delega è obbligatorio allegare la copia del verbale dell'assemblea di condominio, ovvero la delega degli altri proprietari, accompagnata da fotocopia del documento di identità/di riconoscimento in corso di validità dei deleganti).

(2) indicare se immobile di prima abitazione con occupazione stabile, immobile con abitazione occasionale, immobile produttivo, azienda agricola.

CHIEDE

di poter aderire al programma di compostaggio domestico con finalità di sgravio economico.

A tal fine, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia" e consapevole che l'adesione al progetto di compostaggio domestico comporta l'accettazione dell'accesso, da parte del personale incaricato, alle aree di installazione della compostiera al solo fine dell'effettuazione dei controlli sul suo corretto utilizzo e che in nessun caso potrà essere opposto diniego se non per comprovati motivi, a pena di decadenza dai benefici o dell'obbligo di restituzione della compostiera eventualmente concessa in comodato d'uso gratuito

DICHIARA

- di avere un giardino/orto, pertinente alla residenza o immobile produttivo, con superficie di mq. \_\_\_\_\_ ;
- di essere in regola con i pagamenti pregressi della tassa/tributo per la raccolta rifiuti;
- che il nucleo familiare è composto da n. \_\_\_\_\_ persone;
- che il nucleo familiare possiede una compostiera di tipo (3) \_\_\_\_\_ ;
- di aver beneficiato di un precedente affidamento in comodato di una compostiera prefabbricata  
     si       no
- che la compostiera è posta in via/strada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ .

(3) indicare se compostiera prefabbricata, cassa di contenimento, cumulo recintato al suolo o concimaia pavimentata o non pavimentata

### SI IMPEGNA

- ad utilizzare la compostiera in modo corretto;
- a collocare la compostiera ad una distanza di almeno 2 metri dal confine di proprietà e comunque non in adiacenza di finestre delle abitazioni di terzi (per distanze inferiori è necessario l'assenso scritto del confinante da allegare alla presente domanda);
- a gestire e a conservare la compostiera in buono stato;
- a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti organici domestici;
- a permettere l'accesso all'area dove è situata la compostiera al personale incaricato degli eventuali controlli.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione del Regolamento comunale per l'effettuazione del compostaggio domestico e di impegnarsi a rispettare le indicazioni e disposizioni in esso contenute.

San Quirino, li \_\_\_\_\_

Il Richiedente \_\_\_\_\_

## Allegato B – COMPOSTIERA COMUNALE NON PIÙ DISPONIBILE

Al Comune di SAN QUIRINO  
**UFFICIO AMBIENTE**  
via Molino di Sotto, 41  
33080 SAN QUIRINO (PN)

### DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI COMPOSTIERA DOMESTICA PREFABBRICATA – VERBALE DI CONSEGNA

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

in qualità di (1) \_\_\_\_\_ dell'immobile censito al Foglio \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_

sub. \_\_\_\_\_ sito in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

adibito a (2) \_\_\_\_\_

(1) indicare se proprietario, amministratore, delegato dai condomini o possessore di altro titolo, (in caso di delega è obbligatorio allegare la copia del verbale dell'assemblea di condominio, ovvero la delega degli altri proprietari, accompagnata da fotocopia del documento di identità/di riconoscimento in corso di validità dei deleganti).

(2) indicare se immobile di prima abitazione con occupazione stabile, immobile con abitazione occasionale, immobile produttivo, azienda agricola.

#### CHIEDE

L'assegnazione gratuita in comodato d'uso di una compostiera della capacità di \_\_\_\_\_ litri.

#### CONFERMA

di non avere mai in precedenza beneficiato dell'assegnazione in comodato gratuito da parte del Comune di San Quirino di una compostiera e

#### SI IMPEGNA

- ad utilizzare la compostiera in modo corretto e per l'uso previsto;
- a collocare la compostiera all'interno della sua proprietà ad una distanza di almeno 2 metri dal confine di proprietà e comunque non in adiacenza di finestre delle abitazioni di terzi (per distanze inferiori è necessario l'assenso del confinante);
- a gestire e a conservare la compostiera in buono stato;
- a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti organici domestici;
- a permettere l'accesso all'area dove è situata la compostiera al personale incaricato degli eventuali controlli.
- comunicare all'Ufficio Tecnico, Tutela Ambientale, il trasferimento di residenza, qualora si verificasse, sia nell'ambito del Comune sia in altro Comune;
- restituire il composter (o compostiera) in caso di trasferimento ad altro Comune;

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione del Regolamento comunale per l'effettuazione del compostaggio domestico e di impegnarsi a rispettare le indicazioni e disposizioni in esso contenute.

San Quirino, \_\_\_\_\_

per accettazione: il ricevente \_\_\_\_\_

per verbalizzazione della consegna: il Tecnico Comunale \_\_\_\_\_